



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA**

INTERROGAZIONE

(a risposta scritta)

Al Presidente della Regione Siciliana, all'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Chiarimenti in merito alla pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

Premesso che:

l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è ente pubblico strumentale della Regione Siciliana, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, di bilancio e contabile, costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n° 1378;

con Legge Regionale 16 ottobre 2019, n. 17, *Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019*, all'articolo 2 è stata disciplinata una rimodulazione della pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019 la sopra indicata disposizione normativa è stata impugnata in quanto presenta profili di non conformità alla Costituzione laddove prevede la disciplina che regola la gestione dei posti risultanti vacanti a seguito della rimodulazione e la gestione delle eccedenze e dei relativi oneri. Tutto ciò esula dalla competenza regionale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera i) della Costituzione e non risulta corredata della relazione tecnica prevista dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell'invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale;

Considerato che:

la dotazione organica attuale dell'Ente strumentale è composta da 31 unità, di cui 30 istruttori categoria CCRL "C" ed 1 funzionario di categoria "D";

la nuova pianta organica dovrebbe essere formata da 17 unità, di cui 12 operatori di categoria CCRL "A", 1 collaboratore di categoria "B", 3 istruttori di categoria "C" ed 1 funzionario di categoria "D";

a seguito di rimodulazione del personale, vi sarebbe un esubero di personale pari a 27 istruttori, appartenenti alla categoria del CCRL "C" e che tale eccedenza vanno gestite secondo le previsioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, normativa direttamente applicabile al personale della Regione e degli Enti da essa vigilati in base all'articolo 23 della legge regionale n.10 del 2000;

Valutato che:

l'accordo di mobilità previsto dal comma 6 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17 non può regolare la copertura dei posti vacanti all'esito della riduzione della dotazione organica, poiché in controtendenza alle finalità dell'accordo, orientata ad assicurare la ricollocazione del personale eccedentario e non alla copertura di posti vacanti;

le previsioni normative della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17 sono in evidente contrasto con l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale al comma 5 prevede che "Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o ai contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse”;

secondo l'art. 24 del CCRL della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della L.R. 15 maggio 2010, n. 10, i passaggi di categoria possono avvenire solamente da una categoria all'altra immediatamente superiore, pertanto, il personale attualmente in dotazione non può essere utilizzato a copertura dei posti vacanti;

gli accordi di mobilità sono appositamente disciplinati dall'art. 64 del CCRL in vigore e possono essere stipulati previo accordo con le organizzazioni sindacali, in occasione di processi di ristrutturazione, di esternalizzazione, di privatizzazione e di riordino dell'Amministrazione;

per prevenire alla dichiarazione di eccedenza, possono essere utilizzati diversi strumenti quali la mobilità volontaria, l'assegnazione temporanea ad altro ufficio della Pubblica amministrazione o il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche;

INTERROGA

il Presidente della Regione Siciliana, l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e l'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

per sapere:

- quali iniziative di sua competenza intende intraprendere per la ricollocazione del personale in eccedenza;
- se è possibile assegnare il personale in esubero presso altre Amministrazioni pubbliche, al fine di non disperdere le competenze acquisite dai lavoratori;
- come intende colmare i posti resisi disponibili a seguito della rimodulazione della pianta organica;
- se, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. R. 16 ottobre 2019, n. 17, dalla quale si evince l'obbligo per l'Amministrazione competente di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia stata posta in essere la procedura ivi prevista.

Palermo, 11 settembre 2020

Firmatari:

Jose Marano, Gianina Ciancio, Francesco Cappello, Stefania Campo, Antonino De Luca, Giovanni Di Caro, Nunzio Di Paola, Concetta Damante, Giorgio Pasqua, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Luigi Sunseri, Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana, Stefano Zito.